COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE MARIA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

AMADEO e FERRARI GIOVANNI: Ricostituzione della società di pubblica assistenza e mutuo soccorso « Croce Bianca » con sede in Imperia-Porto Maurizio. (2018) 591

PRESIDENTE 591, 592

FERRARA DOMENICO 591

RICCA 597

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesso con autorizzazione provvisoria. (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*). (3933) 592

PRESIDENTE 592, 594, 595, 596, 597

RICCA 593, 594, 595, 596

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 594, 595, 596, 597

GOTELLI ANGELA. 594, 595, 596

BARBERI SALVATORE 594, 596

AZIMONTI 595

MONTANARI OTELLO 595

ANGELINI LUDOVICO 597

La seduta comincia alle 9,40.

LUCCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amadeo e Ferrari Giovanni: Ricostituzione della società di pubblica assistenza e mutuo soccorso « Croce Bianca » con sede in Imperia-Porto Maurizio (2018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amadeo e Ferrari Giovanni: « Ricostituzione della società di pubblica assistenza e mutuo soccorso " Croce Bianca " con sede in Imperia-Porto Maurizio ».

Il Relatore onorevole Ferrara Domenico ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Su questa proposta di legge ho già relazionato, sia pur brevemente, in una precedente seduta. Si tratta di ricostituire la società di pubblica assistenza « Croce Bianca » di Imperia. Come si legge nella relazione dei due onorevoli proponenti, la società fu fondata in data 8 febbraio 1914, come società di mutuo soccorso. Il riconoscimento giuridico le fu concesso il 10 luglio 1927, e con regio decreto 7 agosto 1931, n. 1218, venne eretta in ente morale.

La società ebbe largo sviluppo. La sua vasta assistenza era molto apprezzata dalla cittadinanza, tanto che si ebbero numerose proteste quando, nel 1940, per un arbitrio del prefetto del tempo, ne venne decisa la soppressione, con incameramento dei beni da parte della Croce Rossa italiana. La soppressione, come gli onorevoli colleghi ricorde-

ranno, venne attuata con legge 31 ottobre 1941, n. 1256.

La legge odierna chiede la ricostituzione della società e la restituzione del patrimonio incamerato. Non vi è dubbio che, sotto il profilo morale, la ricostituzione dell'ente è un atto giuridico riparatore, rappresentando, inoltre, un riconoscimento dell'attività benefica sempre svolta dalla società stessa. Sul piano giuridico, però, nascono dei dubbi e sorgono delle perplessità.

Gli stessi proponenti, mentre all'articolo 1 della proposta di legge dichiarano l'abrogazione della succitata legge 31 ottobre 1941, n. 1256, accorgendosi che tale abrogazione non può ricostituire la società, al successivo articolo 3 propongono che sia il prefetto di Imperia a provvedere alla ricostituzione stessa.

A questo proposito, debbo formulare delle obiezioni: perché tale compito viene attribuito al prefetto? Non vedo l'utilità di una simile decisione, né tanto meno la possibilità di pratica attuazione. A mio avviso, sarebbe stato molto più logico attribuire ai vecchi soci il compito di ricostituire la società, salvo naturalmente chiederne il riconoscimento giuridico a norma di legge.

Questo ed altri motivi, che mi riservo di esporre, mi inducono a chiedere il conforto del parere della II Commissione. Invitando, pertanto, il Presidente a voler sollecitare tale parere, propongo il rinvio della discussione dell'odierno provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCA. Debbo ricordare al relatore che il parere cui fa riferimento è già stato chiesto; essendo però scaduti i termini, riproporne la richiesta non farebbe altro che rinviare ulteriormente la soluzione del problema.

Dalla relazione, che accompagna la proposta di legge, si può rilevare come l'attività dell'ente sia stata del tutto positiva, svolgendo opera altamente umanitaria. Assolveremmo, quindi, un nostro preciso dovere ricostituendo e reimmettendo questa società nella vita di una zona, che ne ha ricavato considerevole beneficio.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrara, se mi consente di riassumere quello che ha detto, ha fatto delle osservazioni che si riferiscono al testo della legge, dicendo che in fondo non si vede il motivo per cui debba essere il Prefetto a ricostituire questa società, senza stabilire neanche il modo di questa ricostituzione e chi debba essere chiamato a far parte della società stessa. Sarebbe, quindi, più logico che i vecchi soci si riconvocassero, formassero di nuovo la società e ne chiedessero poi il riconoscimento. E fin qui potremmo anche essere in parte d'accordo. Però, il motivo che ella formalmente invoca per un rinvio, la necessità del parere della II Commissione, è un motivo che, come ha già detto il nostro Vicepresidente onorevole Ricca, non regge. La proposta di legge fu presentata nel febbraio 1960. Abbiamo chiesto il parere della II Commissione. Sono passati due anni e il parere non è arrivato: ovviamente vuol dire che la II Commissione ha rinunciato ad emetterlo. Non possiamo sollecitarlo in queste condizioni; oltre tutto, non sarebbe nemmeno opportuno.

Mi permetterei, quindi, di fare una proposta. Penso che ella potrebbe avere la bontà di incontrarsi e di mettersi d'accordo con i due proponenti della legge, onorevoli Aldo Amadeo e Giovanni Ferrari, in modo da formulare un emendamento sostitutivo di quell'articolo 3, che è oggetto di perplessità. In effetti, io trovo che il primo motivo da ella addotto circa l'inopportunità che sia il prefetto a ricostituire una società di assistenza, che è una società che democraticamente svolge i suoi compiti, sia un motivo fondato.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata ad una prossima seduta, naturalmente a brevissima scadenza.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesse con autorizzazione provvisoria (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (3933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesso con autorizzazione provvisoria ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato e viene ora al nostro esame.

Poiché il relatore onorevole Bartole mi ha comunicato di non poter essere presente, sul disegno di legge riferirò brevemente io stesso.

L'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, che il disegno di legge in esame

si propone di estendere ai farmacisti titolari di concessione provvisoria, è il seguente:

« L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.

La Commissione indicata nell'articolo 105 accerta la somma, che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni ».

L'articolo 110, come avete sentito, si richiama a sua volta all'articolo 105, del quale vi do lettura:

« L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'articolo 114, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita Commissione, presieduta dal viceprefetto e composta dal medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, competenti per territorio.

Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

Vi è anche un richiamo all'articolo 109, il cui ultimo comma concede la facoltà di aprire delle farmacie in caso di necessità. Non sono queste, farmacie regolarmente disciplinate, né sono ovviamente previste nella pianta organica: di esse, appunto, si occupa il provvedimento odierno, per colmare una lacuna esistente nella legge generale, che non disciplina le farmacie assegnate in forma provvisoria.

Una difficoltà che si è incontrata nella stesura della presente legge è stata quella relativa alla determinazione del gravame fiscale. A questo proposito, la discussione al Senato si è risolta direttamente in rapporto al disegno di legge governativo, avendo il Ministro Jervolino fatto presente che sarebbe la Commissione di cui all'articolo 110, del quale ho dato precedente lettura, a stabilire la misura della indennità di avviamento. La difficoltà si può, quindi, considerare superata.

Quello, che mi spinge ad auspicare per questo provvedimento un parere favorevole, come quello espresso dal Senato, è un motivo umano. Il farmacista, che esercita in forma provvisoria, poiché il più delle volte è sprovvisto di titoli, è destinato in linea di massima a perdere il concorso, al quale partecipa. Al danno della perdita dei proventi, che gli derivano dall'esercizio della farmacia, si aggiunge quello della perdita delle scorte. Mi sembra, quindi, che risponda ad un criterio di equità e di giustizia estendere alle farmacie in assegnazione provvisoria il contenuto di cui al succitato articolo 110.

L'ultimo punto su cui desidero richiamare l'attenzione della Commissione è quello riguardante la retroattività della legge al 1° gennaio 1962. Il Ministro Jervolino ha molto insistito al Senato su questa disposizione, ritenendola necessaria per sanare situazioni di disagio venutesi nel frattempo a creare.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCA. Ci troviamo di fronte ad una assurdità di carattere giuridico: in forza delle vigenti disposizioni di legge, infatti, non è consentita l'apertura di esercizi provvisori. La circolare ministeriale del gennaio ultimo scorso, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stata superata da quella del settembre successivo, che ha ristabilito gli esatti termini della questione. Non è necessaria, infatti, una forma di apertura provvisoria, in quanto la legge normalmente prevede già la possibilità di apertura degli esercizi e di revisione della pianta organica, anche al di fuori del computo effettivo del rapporto numero abitanti-farmacie, sulla scorta del censimento, quando venga rilevato come nel comune, in seguito al sorgere di nuove frazioni o per la aumentata densità della popolazione, il servizio sanitario-farmaceutico sia divenuto carente.

Il Ministro della sanità, accogliendo le istanze dei vari organi dei farmacisti, ha cercato di risolvere il problema emettendo nel gennaio di quest'anno una circolare assolutamente al di fuori di ogni norma di diritto, tanto che il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno invalidarla.

Il fatto poi che il Ministero sia tornato sui suoi passi è dimostrato dalla circolare del 12 settembre ultimo scorso, la quale, pure in carenza dei dati ufficiali del censimento, richia-

mandosi proprio all'art. 112 sulla revisione delle piante organiche, ha sollecitato i medici provinciali, invitandoli all'immediato approntamento, sentito il Consiglio provinciale e il sindaco, della revisione della pianta organica, purché sussistano quelle determinate ragioni di aumentato rapporto fra popolazione e farmacie o del sorgere di nuovi complessi urbanistici, che richiedano la creazione di un nuovo sistema di farmacie.

Noi, quindi, andremmo ora a costituire un elemento di validità giuridica per esercizi, che sono sorti fuori della legge. Soltanto i comuni hanno possibilità di aprire farmacie fuori dell'ordinamento o della pianta organica ordinaria o straordinaria. Il medico provinciale, d'altro canto, quando riscontra l'esistenza di una modificazione dei rapporti limite, e, quindi, l'esigenza dell'apertura di nuove farmacie, può in ogni caso arrivare ad una revisione anche straordinaria della pianta organica senza attendere i dati effettivi del censimento.

In questa situazione si è inserita una circolare ministeriale, che, ignorando qualsiasi presupposto di legge, ha dato modo di aprire dei negozi farmaceutici. Noi andremmo oggi ad indennizzare gli esercenti di questi negozi, sorti fuori di ogni presupposto giuridico. Siamo all'assurdo! Quanti sono questi negozi? Con quali criteri sono stati concessi? Quali sono state le valutazioni fatte? Sono stati dati tenendo conto anche di una valutazione dei titoli, sia pure non sul piano delle valutazioni fatte dai concorsi? O sono stati dati invece risolvendo dei casi singoli e accontentando determinate persone? Di fronte a questa assoluta assenza di valutazione obiettiva e al fatto che siamo fuori di ogni norma precisa di legge, mi pare impossibile accogliere l'istanza del ministro Iervolino, presentata in questo disegno di legge, soprattutto perché la cosa diventa grave, quando si da effetto retroattivo.

Mi dichiaro, quindi, assolutamente contrario e aggiungo che se dovesse emergere la volontà di approvare questa legge, la mia parte si riserva di presentare richiesta di rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Ricca, il suo intervento nella prima parte riguardava la impossibilità, a suo avviso, di approvare l'estensione dell'indennità di avviamento alle farmacie provvisorie, in quanto questa risulterebbe al di fuori da ogni norma giuridica. Ma nella seconda parte, invece, il suo intervento criticava la retroattività della legge. Vorrei chiederle ora se lei è contrario a tutto il provvedimento o a parte di esso.

RICCA. Sono contrario a tutto, perché esso è fuori di ogni presupposto giuridico. La retroattività rappresenta un'aggravante!

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ricordo in modo preciso le disposizioni della circolare, cui si fa riferimento. Desidero però fare osservare che, pur operando una revisione straordinaria della pianta organica, pur decidendo la necessaria istituzione di nuove farmacie, e pur mettendole al più presto a concorso, non si garantisce la immediata utilizzazione del servizio farmaceutico. È ben noto, infatti, quale lungo *iter* seguano i concorsi, che si dilungano per un numero considerevole di anni. Di qui la necessità di aprire provvisoriamente delle farmacie. È, tuttavia, difficile trovare chi accetti l'incarico, senza la sicurezza di ritrarne un compenso, anche in relazione a tutte le spese che comporta l'avviamento di una farmacia, della quale poi non saranno neanche i vincitori.

La legge ha come scopo principale quello di assicurare il servizio farmaceutico là dove si ritiene che esso sia carente. Invito, quindi, la Commissione a voler esprimere parere favorevole.

GOTELLI ANGELA. Ritengo che questo problema possa più opportunamente essere studiato se inserito nell'esame, che auspico il più sollecito possibile, della legge presentata dal Ministro Giardina. Tale legge contempla, fra l'altro, la revisione della pianta organica, ridimensionata al rapporto di una farmacia per ogni 4.000 abitanti.

Le farmacie provvisorie, in gran parte, sono determinate dalla necessità di istituire il servizio farmaceutico in zone che ne sono prive e costituiscono il settore particolare di un patrimonio privato, che dovrebbe essere giustamente valutato al momento del passaggio dalla provvisorietà alla titolarità. Non è giusto che noi continuiamo ad occuparci della provvisorietà, quando tutto concorre ad invitare a compiere il passo definitivo. Occorre, quindi, rivedere la pianta organica, che deve essere tale da stabilire un numero adeguato di farmacie nelle zone a intenso sviluppo.

Concludo questo mio breve intervento, augurandomi che al più presto possa essere affrontata la legge generale sulle farmacie: sarà in quella sede che potrà essere opportunamente studiato il provvedimento odierno.

BARBERI SALVATORE. Concordo sulla necessità, ormai improrogabile, di mettere ordine in questo settore, in cui, come felicemente precisato dalla onorevole Gotelli Angela, vi sono dei farmacisti che, muniti non foss'altro

che del titolo dell'anzianità, fanno collezione di farmacie, che successivamente vendono al miglior offerente. Tutto ciò non solo non garantisce il servizio farmaceutico, ma lo pone in una situazione assolutamente intollerabile.

La legge Giardina, a mio avviso, sodisfa una particolare esigenza. Ho già avuto occasione di affermare la necessità di dare la precedenza alla sistemazione delle farmacie rurali, stante il fatto che ben 2.634 comuni ne sono oggi privi. Il disegno di legge incoraggia ad aprire una farmacia provvisoria, là dove questa si rende necessaria, coloro che non siano vincitori di concorsi, garantendo loro il rilievo degli armadi e delle scorte di medicinali.

Per quanto riguarda la retroattività, sono assolutamente contrario; ciò in omaggio alla certezza del diritto e alla necessità di un punto di riferimento. Sulla prima parte dell'articolo unico, quindi, pur riconoscendo che garantisce una situazione al di fuori della legge (ma non della morale), esprimo il mio parere favorevole, mentre sulla seconda, relativa alla retroattività, mi dichiaro contrario.

AZIMONTI. Sentita la discussione di questa mattina, non posso che dichiararmi d'accordo con quanto ha affermato l'onorevole Gotelli Angela.

Noi siamo i primi a riconoscere la opportunità della rapida approvazione del disegno di legge Giardina, che modifica il rapporto limite, ed è in quella sede che, senza bisogno di rivoluzionare, si deve pur modificare qualche cosa circa la legislazione dei concorsi in atto, in modo da evitare l'inconveniente che stamattina è stato molto opportunamente rilevato. Se troveremo il modo di eliminare questo inconveniente io penso che in poco tempo usciremo dall'attuale stato di inattività assoluta di fronte a problemi così immediati. Mi dichiaro, pertanto, completamente d'accordo con le proposte fatte dalla onorevole Gotelli.

MONTANARI OTELLO. Le argomentazioni così numerose e così valide portate dal collega Ricca nel suo intervento appaiono più che convincenti. Noi sosteniamo queste posizioni, e siamo particolarmente contro l'ultimo comma, rimanendo in linea di principio contrari a tutto quello che è scritto nell'insieme di questo articolo unico.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ha espresso la sua convinzione di agire secondo giustizia, presentando la legge odierna. Gli esercizi provvisori sono necessari al fine di poter assicurare il servizio farmaceutico in quelle zone dove, pur essendo previsti i relativi concorsi, questi non consentono l'immediata apertura di una farmacia, a causa del loro lungo *iter*.

Sono favorevole alla proposta, manifestatasi nel corso della discussione, di prendere in esame la legge Giardina, già approvata dal Senato, emendandola e completandola con articoli idonei a soddisfare le esigenze prospettate.

Per quanto riguarda la retroattività, mi rimetto alla Commissione. Il signor Ministro mi ha assicurato in proposito che si tratta al massimo di una ventina di persone interessate a questa disposizione.

GOTELLI ANGELA. Tanto peggio!

RICCA. Se volessimo conoscere l'identità di queste venti persone, ci renderemmo conto dell'esistenza di un diffuso malcostume. Sono certo, infatti, che si tratta di gente raccomandata.

MONTANARI OTELLO. L'onorevole Ricca ha perfettamente ragione!

PRESIDENTE. Come era inevitabile, la discussione ha finito col coinvolgere le proposte di legge generale sulle farmacie. La questione è attualmente allo studio del Senato, che la sta affrontando per suo conto, tramite la discussione di vari testi.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, alla nostra Commissione venne affidata la proposta di legge Giardina. In quell'occasione fu istituito un Comitato ristretto per esaminare la proposta cercando nel contempo di emendarla con l'introdurre dei miglioramenti atti a risolvere alcuni dei problemi più urgenti che investivano – e investono tuttora – le farmacie. Invito, perciò, gli onorevoli componenti il Comitato ristretto a volersi convocare al più presto.

L'onorevole Ricca, nel corso di un intervento che mi è sembrato condiviso dalla maggior parte dei membri di questa Commissione, ha messo in rilievo in primo luogo l'irregolarità a suo avviso commessa dal Governo, quando ha concesso l'autorizzazione all'apertura di tante farmacie provvisorie. Tale irregolarità – egli afferma – è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato.

Desidero ricordare all'onorevole Ricca la esistenza di un preciso articolo di legge (del quale mi sfugge in questo momento il numero), il quale dà autorità al prefetto di aprire delle farmacie per motivi di pubblica calamità. Questa norma è stata, tuttavia, interpretata in senso estensivo da molti prefetti, che hanno concesso l'autorizzazione all'apertura di farmacie, anche in occasioni di non riconosciuta calamità.

Tali farmacie sono successivamente rimaste assegnate in forma provvisoria: questa è la realtà di fatto. Di queste, appunto, si occupa l'odierno provvedimento, che presenta finalità umane, quali quella di concedere la indennità di avviamento e il prelievo delle scorte a chi viene privato della farmacia fino a quel momento gestita. Motivi altrettanto umani, perciò, mi inducono a chiedere l'approvazione di questa legge: altrimenti, invece di « punire » i prefetti e l'organo esecutivo, che hanno commesso le irregolarità lamentate dall'onorevole Ricca, volgeremo il nostro operato a danno di privati cittadini, che hanno sempre agito in perfetta buona fede.

RICCA. Superando la questione del rinvio all'Assemblea presento una proposta concreta. Propongo di sopprimere i commi secondo e terzo dell'articolo unico in esame. Ritengo che in effetti sia giusto che siano rilevate le scorte di arredi e tutte le dotazioni, ma ritengo nello stesso tempo che non sia giusto che si dia anche l'avvio commerciale, cosa che si risolverebbe in facili speculazioni e verrebbe a stabilire un principio nuovo. Limitiamoci, dunque, al risarcimento soltanto dell'investimento compiuto, ma non consentiamo che su queste assegnazioni illegali si stabilisca una speculazione commerciale. Propongo, quindi, la soppressione del secondo e terzo comma.

PRESIDENTE. L'onorevole Ricca ritiene che risponda a criteri di equità che il nuovo esercente prenda dal vecchio esercente le provviste e le scorte e gli arredi, ma non quella indennità di avviamento, che del resto già al Senato ha suscitato delle critiche. Infine, il collega Ricca è recisamente contro la retroattività di questa legge. Sulla retroattività anche altri colleghi si sono pronunciati in senso sfavorevole. Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo il suo parere in merito.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per quanto riguarda il comma secondo, il Governo si permette di insistere per il suo mantenimento, in quanto si tratta di una questione di perequazione con quello che si da normalmente ai titolari delle vecchie farmacie. Se si trattasse di una tariffa fissa di indennità di avviamento sarei anche io perplesso. Ma, essa è stabilita da una commissione che deve decidere se l'assegnatario provvisorio ha lavorato bene per quattro o cinque anni e se ha dato un impulso all'esercizio. Il giudizio spetta, appunto, alla commissione, che logicamente non riconoscerà nessun avviamento se l'esercente precedente ha lavorato solo per pochi mesi o per un anno. È una questione, insomma, di principio, più che di indennità vera e propria. Lasciamo che la commissione competente caso per caso stabilisca se c'è stato o meno questo avviamento e se sia tale da meritare un risarcimento. Sono, quindi, per il mantenimento del secondo comma.

PRESIDENTE. Va bene. Ora desidererei che anche gli altri colleghi si pronunciassero specificamente sulla proposta Ricca di soppressione del secondo comma.

GOTELLI ANGELA. Io insisterei perché fosse rinviato tutto. Ritengo che una valutazione obiettiva del problema al nostro esame sia possibile solo nell'ambito di un esame globale del problema farmaceutico. Del resto non si tratta di una legge che possa diventare operante dall'oggi al domani, perché con le nostre modifiche dovrebbe sempre tornare al Senato ed essere oggetto di un nuovo esame. Può darsi, quindi, che in un momento più sereno il problema possa avere una maggiore e più favorevole considerazione.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ma le altre farmacie già hanno l'avviamento!

GOTELLI ANGELA. Se è così, si potrebbe allora al massimo fare una legge che dica: le norme relative all'indennizzo dei farmacisti titolari sono estese anche ai farmacisti con esercizio provvisorio.

Ma nel testo attuale la cosa è un po' ambigua. Se non si fanno, in realtà, i concorsi, perché pensiamo alle conseguenze dei concorsi? (*Consensi*).

BARBERI SALVATORE. Ripeto che sono convinto della necessità di mettere ordine in questa materia, e con soddisfazione ho letto la relazione del senatore Caroli sui vari disegni di legge presentati al Senato.

Quanto all'osservazione della onorevole Gotelli, devo dire che non è esatto che i pubblici concorsi non si svolgono. Si stanno svolgendo secondo la vecchia legge, secondo un metodo, cioé, arcaico e lento, per cui queste situazioni di vincitori di pubblici concorsi che vanno a rilevare farmacie concesse in via provvisoria sono più che attuali. Per venire incontro a queste esigenze contingenti, senza per questo escludere, anzi sollecitando, l'approvazione di un nuovo disegno di legge che contempli tutta la materia, credo che sia bene che noi approviamo il disegno di legge sottoposto al nostro esame, fermandoci al primo comma dell'articolo unico, sopprimendo il secondo e il terzo comma. Il secondo comma perché non si può parlare di indennità di avviamento per chi ha aperto la farmacia in

via provvisoria al di fuori della legge e al di fuori di ogni norma di giudizio comparativo, ma solo perché favorito dal momento. E il terzo comma, perché effettivamente le leggi retroattive non hanno contenuto morale.

Sono, quindi, per l'approvazione del primo comma dell'articolo e per la soppressione del secondo e terzo comma.

ANGELINI LUDOVICO. Io credo che la cosa più logica sia di accogliere la proposta della collega Gotelli. Ci troviamo di fronte all'esame di provvedimenti di legge più generali. Sistemiamo la cosa in quella sede. Altrimenti, veniamo a guardare il particolare prima di vedere in che modo esso si possa inserire nel generale. Aderisco, quindi, in pieno alla proposta Gotelli di un rinvio. Tale proposta non comporta il blocco definitivo dell'argomento, ma un riesame nell'ambito dell'ordinamento, che vogliamo dare a tutto il servizio farmaceutico. Poiché il Presidente ha detto che ha l'intenzione di rimettere in attività il Comitato ristretto, perché non demandare ad esso anche questo argomento? In quella sede poi vedremo la migliore soluzione. Questa a me sembra la via più logica da seguire.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi sembra di aver compreso che il disegno Giardina, già approvato dal Senato con modifiche, è stato rimesso in Assemblea da gruppi della Camera.

PRESIDENTE. No, onorevole Sottosegretario: la proposta è stata rinviata all'esame del Comitato ristretto. Essa è assegnata alla Commissione in sede referente e, pertanto, dovrà essere esaminata in Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il prosieguo della discussione è rinviato in sede di Comitato ristretto, che si riunirà martedì per esaminare i vari testi.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI